

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
(ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, convertito nella Legge 24.04.2020 n. 27)

Il giorno 11.05.2020, con modalità telematica, si sono incontrati:

- La Società ARBO S.P.A., rappresentata dall'Ing. Franco Daniele, che svolge attività di Commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale termosanitario, con sede legale in comune di Fano (PU), Via Toniolo n. 23, p.Iva n. 01326770417, assistita dal Consulente del Lavoro Speranzini Fabio;
- Filcams CGIL rappresentata dal Dott. Joice Moscatello
- Fisascat CISL rappresentata dal Dott. Dario Campeotto
- Uiltucs rappresentata dal Dott. Antonio Vargiu

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda ARBO S.P.A., che applica il CCNL per i Dipendenti del settore Terziario – Confcommercio, sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con n. 206 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e per il quale non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda ARBO S.P.A. in data 29.04.2020, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato una drastica riduzione e/o sospensione dell'attività.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 04.05.2020 al 05.07.2020 nelle unità produttive indicate nell'Allegato 1. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
- b) La causa per la quale si richiede la Cassa Integrazione Guadagni in deroga è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale";
- c) La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - in forma on-line - sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 04.05.2020 al 05.07.2020 inclusi per n. 206 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 8240 per il personale operante presso le unità produttive indicato nell'Allegato 1.
- e) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendano possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga.



- f) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- g) In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, l'impresa accoglierà, compatibilmente con la situazione aziendale complessiva, richieste di anticipazione di quote di TFR accantonate e non destinate a Fondi pensione integrativa, sempre nel periodo di CIGD.
- h) Per le stesse motivazioni di cui al punto che precede, l'impresa concederà ai lavoratori che eventualmente ne faranno richiesta un prestito straordinario senza interessi ad integrazione del 100% della retribuzione netta persa per effetto del ricorso alla CIGD, da erogarsi direttamente nel cedolino paga in cui si verifica la riduzione (primo cedolino utile: Maggio 2020) e da restituire in unica soluzione all'atto dell'erogazione del TFR e/o dell'ultima retribuzione corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
- i) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- j) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- k) Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma si impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.
- l) Allo scopo di salvaguardare la tutela della salute del proprio personale e dei propri clienti, si conferma che verranno adottate le misure di prevenzione nel rispetto del Protocollo del 24 aprile 2020, a partire dalla igienizzazione dei punti vendita alla riapertura.
- m) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo SR41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

ARBO S.P.A.
 l'amministratore delegato
 GIM Srl
 Ing. Daniele Franco

IL CONSULENTE DEL LAVORO

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS

Allegati: prospetto lavoratori interessati dalla CIGD (Allegato 1)